Luca Longhi,* *Studio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 228 (collana Ricerche giuridiche)

Il tema della responsabilità disciplinare dei magistrati ha tradizionalmente suscitato nel dibattito giuridico un'eco minore rispetto a quello della responsabilità civile, che aveva costituito, peraltro, l'oggetto di un recente intervento legislativo (con legge n. 18/2015).

Si è ritenuto a lungo forse che l'argomento dovesse restare racchiuso nei confini di una giurisdizione domestica alla stregua di altri sistemi di giustizia disciplinare (si pensi, ad esempio, agli ordini professionali), a differenza, ad esempio, della diversa questione della responsabilità civile, che, fin dai tempi del caso Tortora, aveva conosciuto ben altro richiamo presso l'opinione pubblica e i commentatori.

Tale circostanza non ha, tuttavia, impedito nell'ultimo decennio – a cavallo, cioè, dell'adozione del d.lgs. n. 109/2006 – la pubblicazione di alcuni brillanti lavori monografici (in rigoroso ordine cronologico, Biondi, Apostoli, Di Amato e, successivamente, Campanelli), che hanno avuto il merito, tra gli altri, di inquadrare il problema nella giusta luce, offrendogli finalmente la ribalta che merita.

L'idea di cimentarsi con quest'argomento nasce, pertanto, dalla constatazione dell'esistenza di un dibattito sostanzialmente giovane e meritevole di essere alimentato (proprio grazie agli stimoli *fondativi* forniti dai volumi sopra richiamati) unitamente forse alla concomitanza di vicende scandalistiche che hanno occupato le cronache del recente passato, idonee ad attirare, se non altro, la curiosità anche del giurista distante per produzione scientifica dai temi legati alla giurisdizione.

Il peso crescente della giurisdizione – e della magistratura, intesa come ordine giudiziario – di pari passo con la *crisi* del legislativo (e altri fattori come l'avvento del cd. diritto globale) impongono una riflessione sui doveri del magistrato e sui correlativi assetti di responsabilità.

La responsabilità disciplinare, in particolare, perlomeno a partire dalla riforma del 2006, ha cessato di ruotare intorno al paradigma corporativo del prestigio dell'ordine di appartenenza per orientarsi sempre più verso la tutela della credibilità della funzione, in un'ottica, cioè, non avulsa dai diritti dei cittadini, veri *utenti* della giustizia in forza dell'art. 101 Cost., nell'interesse superiore ad una sua corretta amministrazione.

La tipizzazione degli illeciti e il progressivo evolversi della giurisprudenza disciplinare hanno fatto sì che la materia si andasse via via spogliando degli accenti moralistici del periodo statutario e dei primi decenni della fase repubblicana per approdare finalmente – non senza un certo fisiologico ritardo – nei binari di una prospettiva costituzionale.

Proprio in ossequio a tale prospettiva, si è cercato di individuare le seguenti direttrici, tutte rintracciabili a vario titolo all'interno della Carta: centralità del cittadino, doveri di solidarietà, legittimità democratica della giurisdizione (nei limiti, beninteso, in cui è lecito impiegare quest'ultima locuzione ed al riparo, anzi, da qualsivoglia ricerca demagogica del consenso sociale nello svolgimento della funzione).

Un ulteriore profilo, infine, mediante il quale si è tentato di mettere a fuoco il tema è quello delle responsabilità del magistrato di fronte alla missione di custodire il valore della certezza del diritto (arg. ex artt. 54, 101, 111 Cost.), scaturito soprattutto dalla lettura del recente saggio di Irti sulla cd. incalcolabilità giuridica (*Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016).

Una lettura folgorante – benché all'apparenza non strettamente correlata al focus della ricerca – che ha aperto suggestivi squarci di riflessione, offrendo *in itinere* ancora spunti per osservare i doveri del giudice nel mutato scenario, dinanzi a fenomeni quali la

supplenza legislativa o il protagonismo mediatico che hanno talora riguardato la magistratura nell'arco degli anni.

Il tema della certezza rappresenta un *topos* ricorrente nella riflessione giuridica (perlomeno sin dai tempi di Lopez de Oñate) che non ha perduto, tuttavia, di significato nel quadro dello Stato costituzionale, ma che reclama anzi nuova attenzione in conseguenza delle trasformazioni in atto: basti considerare, ad esempio, l'evoluzione – tutt'altro che indifferente ai fini disciplinari – della figura del magistrato, dalla visione impiegatizia delle origini al crescente peso sociale degli ultimi decenni.

Il tentativo della ricerca – lungi dal voler raffigurare il magistrato come un taumaturgo chiamato a *creare* liberamente il diritto, né meno che mai dal volerlo ridimensionare, come un tempo, alla stregua di una mera *bouche de la loi* – è quello di contribuire a definirne il profilo *etico*, attraverso un esame della responsabilità disciplinare e dei suoi aspetti procedimentali, attualizzando, nel rinnovato panorama, l'antico modello del giudice *sine spe ac metu*, da cui la società odierna, visti anche alcuni episodi, non può assolutamente permettersi di prescindere.

* Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Università Telematica Pegaso.